



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO
Consorzio di Area Vasta CISA



**COMUNE di
San Carlo Canavese**

Approvato dal Consiglio Comunale n° 36 del 12.12.2025



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

	Art. 1: Definizione di autocompostaggio	pag. 3
	Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo locale	pag. 3
	Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità	pag. 4
	Art. 4 Definizione di utenti	pag. 4
	Art. 5 Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio	pag. 4
	Art. 6 Albo Compostatori	pag. 5
	Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori	pag. 6
	Art. 8 Utenze aventi diritto	pag. 6
	Art. 9 Criteri di conduzione dell'autocompostaggio	pag. 7
	Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio locale e di comunità	pag. 8
	Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone	pag. 8
	Art. 12 Riduzione tributaria	pag. 9
	Art. 13 Altre facilitazioni	pag. 9
	Art. 14 Controlli sull'autocompostaggio	pag. 9
	Art. 15 Controlli sul compostaggio collettivo locale e di comunità	pag. 10
	Art. 16 Variazioni	pag. 11
	Art. 17 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori	pag. 11
	Art. 18 Recesso dall'Albo Compostatori	pag. 11
	Art. 19 Decadenza dalla riduzione tributaria	pag. 11
	Art. 20 Organizzazione dell'Albo	pag. 11
	Art. 21 Contributo dei rifiuti avviati ad autocompostaggio, compostaggio collettivo locale e di comunità nella quota di raccolta differenziata	pag. 12
	Allegati	pag. 12

Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

L'autocompostaggio, definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto”, consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio).

La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L'autocompostaggio può essere effettuato:

1. **dalle singole utenze domestiche** che dispongono, in proprietà o altro titolo, di area verde pertinenziale ai locali di abitazione o in area limitrofa ad essa. Viene consentita l'effettuazione dell'autocompostaggio al di fuori delle pertinenze dei locali in conduzione (“extra situ”),
2. **dalle singole utenze non domestiche** (es. imprese, enti, associazioni) che dispongono, in proprietà o altro titolo, di aree verdi pertinenziali, o quanto meno adiacenti, ai locali in cui svolgono la propria attività.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza, senza cessione a terzi.

Le iniziative di autocompostaggio possono essere avviate dagli utenti, nel rispetto dei criteri tecnici del presente regolamento, senza alcuna autorizzazione.

Il compostaggio effettuato congiuntamente da più utenze non rientra tra nell'autocompostaggio, ma può rientrare, rispettando le relative prescrizioni di legge, nel compostaggio di comunità.

L'attuale normativa nazionale non consente di considerare “autocompostaggio” l'utilizzo di scarti organici per l'alimentazione dei propri animali domestici o altre forme di utilizzo in proprio degli stessi scarti, pur se rientranti nelle pratiche di riduzione della produzione di rifiuti.

Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo locale

Per “compostaggio collettivo locale” (o “di prossimità”) si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il compostaggio collettivo locale può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche.

La procedura di realizzazione e messa in esercizio di iniziative di compostaggio locale è subordinata all'attuazione di quanto previsto dal precedentemente citato art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006, compresa l'emissione del parere dell'Arpa (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) competente.

Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità

Per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall’art 183, comma 1 lett. qq bis D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più di una utenza domestica e/o non domestica della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo (Esempio: amministratore condominiale se esistente, in alternativa un delegato dai condomini).

Solo nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino ad una tonnellata, l’organismo collettivo non è previsto e la comunicazione è fatta dalle singole utenze.

Nel caso di compostaggio condominiale l’iniziativa dovrà essere approvata dall’assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii.

La procedura di realizzazione e messa in esercizio di iniziative di compostaggio di comunità è subordinata all’attuazione di quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”).

In Allegato 1 si elencano i criteri di realizzazione per la messa in esercizio di iniziative di compostaggio di comunità.

Art. 4 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

Art. 5 Modalità di effettuazione dell’autocompostaggio

L’Amministrazione Comunale promuove la pratica dell’autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio di Area Vasta CISA, che è l’Ente di governo della gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina (codice EER 200108) e da scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi (codice EER 200201) dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L’autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune e dal Consorzio di Area Vasta CISA con opportune azioni informative (quali corsi per gli utenti, distribuzione di materiale informativo, pagine WEB, azioni di assistenza tecnica ecc.), evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E’ ammesso il recupero nelle concime agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all’autocompostaggio.

L’Amministrazione Comunale premia la pratica dell’autocompostaggio con la riduzione

della TARI (cfr. art. 12) e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno ("cassa" di compostaggio), silos "fai da te" e ogni altro metodo tecnicamente idoneo.

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI; per le utenze domestiche è ammessa la pratica del compostaggio "extra situ".

L'uso del compost prodotto deve avvenire nei terreni di pertinenza dell'utenza o in vasi collocati nelle sue aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

Art. 6 Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Comunale dei Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in compostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti urbani.

Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- ID utenza tributo
- tipologia utenza: domestica (residente o non residente) o non domestica
- numero di componenti (se domestica)
- categoria TARI (se non domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composter fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume (metri cubi)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO); se SI luogo e data del corso.

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

L'Albo Comunale dei Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio collettivo locale e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

In Allegato 2 viene riportato l'elenco dei campi del file albo comunale compostatori e in Allegato 3 il relativo manuale d'uso.

Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato o scaricabile dall'apposita sezione "compostaggio" del sito WEB del Consorzio di Area Vasta CISA.

In Allegato 4 viene riportato il fac simile degli atti d'obbligo da utilizzare.

Art. 8 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto all' iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio di Area Vasta CISA attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio di Area Vasta e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di effettuazione dell'autocompostaggio "extra situ" i controlli, sia sulla compostiera, sia sul contenitore del rifiuto indifferenziato saranno effettuati con cadenza ravvicinata, almeno annuale.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte nel "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la TARI, per le utenze che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "mastello" dell'organico ma solo della "biopattumiera", per la separazione degli scarti da compostare.

Le utenze che hanno diritto all' iscrizione nell'Albo Comunale Compostatori, sezione compostaggio collettivo locale e compostaggio di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di compostaggio di comunità (condominiale) gli impegni vengono assunti dall'assemblea condominiale. Il relativo "Modulo di Adesione" quindi deve essere corredata da copia del relativo verbale. Al fine di non duplicare i servizi (compostaggio in loco e raccolta differenziata dell'organico) è preferibile l'adesione da parte di tutti gli utenti e la restituzione del contenitore destinato alla raccolta differenziata dell'organico. In caso invece di non adesione da parte di tutti gli utenti, le utenze non aderenti al compostaggio di comunità dovranno conferire la frazione organica in un contenitore accessibile solo con chiave e non usufruiranno della riduzione tariffaria.

L'iscrizione all'albo compostatori, ai fini dell'ottenimento della relativa agevolazione tariffaria e del conteggio della raccolta differenziata, vale già a partire dall'anno di iscrizione per gli iscritti entro il 30 giugno e per coloro iscritti dal 1 luglio in avanti a partire dall'anno successivo.

Art. 9 Criteri di conduzione dell'autocompostaggio

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizioni aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni

animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile.

- limitare l'eventuale conferimento di cenere.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche e non domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili ("ecostazioni") od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a pagamento.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio. Per queste particolari tipologie di scarti organici pertanto si autorizza il conferimento con il rifiuto indifferenziato.

Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio locale e di comunità

I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio collettivo locale e compostaggio di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Nel caso di autocompostaggio da parte di utenza non domestica e di compostaggio di comunità, aventi capacità di trattamento superiore a 1 t/anno e non superiore a 3 t/anno, la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 10 (dieci) metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e trattamento delle arie esauste con biofiltro o immissione dell'aria emessa in fognatura; in questo caso la distanza si riduce a 5 (cinque) metri.

Nel caso di autocompostaggio da parte di utenza non domestica e di compostaggio di comunità, aventi capacità di trattamento superiore a 3 t/anno, la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 15 (quindici) metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e trattamento delle arie esauste con biofiltro o immissione dell'aria emessa in fognatura; in questo caso la distanza si riduce a (cinque) metri.

Nel caso di compostaggio collettivo locale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 15 (quindici) metri e comunque dovranno essere rispettate le prescrizioni su questo aspetto emesse da Arpa in sede di parere nel corso dell'iter autorizzativo.

Art. 12 Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, di importo non inferiore al 15 % dell'ammontare della Parte Variabile (PV) del tributo. La riduzione è stabilita nel Regolamento Comunale o nelle delibere di approvazione delle tariffe della TARI.

Ogni intestatario (persona fisica o giuridica) ha diritto allo sconto per l'autocompostaggio per una sola utenza all'interno del medesimo Comune.

In caso di applicazione di sistemi di tariffazione puntuale lo sconto potrà essere sostituito da un meccanismo che prevede l'applicazione di un costo aggiuntivo per gli utenti che non sono iscritti all'Albo Compostatori e che quindi usufruiscono del servizio di raccolta differenziata della frazione organica.

Art. 13 Altre facilitazioni

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, fornitura di materiale lignocellulosico strutturante ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 14 Controlli sull'autocompostaggio

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio di Area Vasta CISA, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

In Allegato 5 viene riportato il fac simile della scheda di esito dei controlli.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà

automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata. Il Comune svolgerà parte diligente nel consentire l'effettuazione dei controlli presso le utenze non reperite per più campagne.

L'entità dei controlli effettuati e documentati non potrà mai scendere sotto la quota del 5% all'anno degli utenti iscritti.

Art. 15 Controlli sul compostaggio collettivo locale e di comunità

Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio collettivo locale e di comunità, questi riguarderanno i seguenti aspetti:

- in caso di accesso con riconoscimento automatico dell'utente, si verificherà se la frequenza di utilizzo è correlata alla produzione di rifiuti, eventualmente tenendo conto della minore presenza delle utenze non residenti;
- in caso di accesso con chiave tradizionale, quindi non tracciabile, si verificherà il grado di partecipazione reale delle utenze iscritte rispetto a quella teorica, sulla base di criteri tecnici stabiliti dal Consorzio di Area Vasta CISA, che utilizzano come indicatori i volumi di rifiuti conferiti e in progressiva trasformazione; un rapporto tra popolazione equivalente effettivamente conferente e popolazione equivalente potenzialmente conferente inferiore ad una determinata soglia comporterà la perdita di eventuali riduzioni tariffarie per tutti gli utenti iscritti;
- sulle singole utenze si effettueranno controlli a campione sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti.

L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:

- positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio di Area Vasta CISA, attraverso i rispettivi canali informativi, la non immissione nella compostiera di questa specifica tipologia di rifiuto organico;
- positivo ma con riserva: presenza molto limitata di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con le precisazioni sopra illustrate, pratica del compostaggio approssimativa;
- negativo: presenza apprezzabile di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con le precisazioni sopra illustrate, assenza oggettiva della pratica del compostaggio.

In questo caso i controlli saranno sempre effettuati a sorpresa.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione

all’Albo e viene cancellata, dall’anno in corso, l’agevolazione tributaria.

Qualora l’esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l’esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l’iscrizione all’Albo e verrà cancellata, dall’anno in corso, l’agevolazione tributaria.

Art. 16 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l’Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell’utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice o via email, al Comune.

Art. 17 Rinnovo dell’iscrizione all’Albo Compostatori

L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori.

Art. 18 Recesso dall’Albo Compostatori

L’utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l’iscrizione all’Albo stesso.

Art.19 Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall’Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d’anno non coperta dall’iscrizione all’Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l’intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell’utenza.

La cancellazione comporta la riconsegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, del contenitore per la raccolta differenziata dell’organico (se la modalità di raccolta è domiciliare), che l’utente dovrà riprendere a svolgere.

Art. 20 Organizzazione dell’Albo

L’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa sono gestiti, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato. I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

Art. 21 Contributo dei rifiuti avviati ad autocompostaggio, compostaggio collettivo locale e di comunità nella quota di raccolta differenziata

I rifiuti avviati ad autocompostaggio, compostaggio collettivo locale e di comunità possono essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata, ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento il riferimento è rappresentato dal punto 5 dell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870 "Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016".

In assenza di una quantificazione puntuale effettuata attraverso ripetuti e documentati sopralluoghi in loco, il contributo derivante dalle utenze domestiche non residenti è calcolato nella misura del 10% di quanto sarebbe stato attribuito nel caso di utenza residente, a parità di condizioni.

Allegati

Allegato 1: Criteri operativi sull'organizzazione delle attività di compostaggio di comunità

Allegato 2: Campi del file albo compostatori

Allegato 3: Manuale di gestione dei dati dell'albo compostatori

Allegato 4: Modelli atto d'abbligo

(A: autocompostaggio B: compostaggio collettivo C: compostaggio di comunità superiore 1 tonnellata D: compostaggio di comunità inferiore 1 tonnellata)

Allegato 5: Fac simile della scheda di valutazione sull'autocompostaggio.